

Avv. Maria Palazzolo

Piazza Trento 2 – 95128 Catania – Tel. Fax 0958811561

Email certificata: mariapalazzolo@pec.ordineavvocaticatania.it

Email: avvmariapalazzolo@gmail.com

TRIBUNALE DI CATANIA

In funzione di Giudice Unico del Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

con contestuale istanza per la notifica per pubblici proclami ex art.150 cpc

Per i Sig.ri **Sicilia Gennaro**, nato a Foggia il 09.07.1974, residente a Camporotondo Etneo (CT), Via Nazionale 1, c.f. SCLGNR74L09D643G, e **Tomarchio Luca**, nato a Giarre il 08.03.1982, residente in Santa Venerina (CT) in Via Alessandro Volta 57, c.f. TMRLCU82C08E017I, rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Palazzolo (C.f. PLZMRA77S43G371U), tutti elettivamente domiciliati in Catania, in Piazza Trento 2, giuste procure in calce presente atto. L'Avv. Maria Palazzolo dichiara, ai sensi dell'art. 176, secondo comma, c.p.c., di volere ricevere le notificazioni e/o comunicazioni inerenti il presente procedimento al seguente indirizzi di posta elettronica certificata: mariapalazzolo@pec.ordineavvocaticatania.it. Si indica come ulteriore riferimento utile il seguente numero di fax 095.0931799

Ricorrenti

Contro il **MI- Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro pro-tempore (C.F. 80185250588), **USR Sicilia** – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del Direttore Generale pro-tempore (C.F. 80018500829) rappresentati, difesi e domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con sede in Catania, Via Vecchia Ognina 149

Resistenti

Premesso



I ricorrenti, già precari della scuola, sono tutti aspiranti inseriti nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA per la Provincia di Catania che presentavano regolarmente istanza di aggiornamento per il triennio 2021/2024 ed in particolare:

1. Il sig. **Sicilia Gennaro**, già precario della scuola (All.1), in data 21.04.2021, presentava regolare istanza per l'aggiornamento della graduatoria di terza fascia di circolo e di istituto per il personale ATA, per i profili di Collaboratore Scolastico e Assistente Amministrativo (All.2).

Con decreto prot. n.8009 del 26.11.2021 (All.3), il Dirigente Scolastico dell'I.C. Pestalozzi di Catania, comunicava l'avvenuta valutazione del punteggio attribuito al sig. Sicilia, ai sensi del D.M. n.50 del 3.3.2021, decretando il seguente punteggio

Profilo	Punti T.Acc.	Pt. T. Cult	Punti Serv.	Punteggio totale
AA	6	3,10	2,90	12,00
CS	6	0,30	5,30	11,60

Al sig. Sicilia, pertanto, venivano valutati i punteggi relativi al titolo di accesso (All.4), conseguito prima del servizio di leva, e ulteriori punti per titoli culturali e servizio, mentre con riferimento al servizio militare di leva veniva riconosciuto un punteggio di soli 0,50, in quanto non prestato in costanza di nomina (All.5).

Successivamente, l'odierno ricorrente sottoscriveva ulteriori contratti a tempo determinato per supplenza breve presso l'Isituto Montessori-Mascagni di Catania (All.6)

Il suindicato decreto di verifica del punteggio, che qui si impugna è errato e illegittimo in quanto non riconosce un punteggio pieno di **punti 6 per ogni anno** (punti 0,5 per mese) per il servizio militare e, successivi richiami, svolto dal sig. Sicilia dal 17.5.1994 al 17.5.1996 e dal 20.9.1999 al 2.7.2000 per n. 3 riassunzioni in servizio per complessivi mesi 7, per i motivi di diritto che si specificheranno meglio infra.



2. Il sig. **Tomarchio Luca**, già precario della scuola (All.1a), in data 20.4.2021, presentava regolare istanza per l'aggiornamento della graduatoria di terza fascia di circolo e di istituto per il personale ATA, per i profili di Collaboratore Scolastico, Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico (All.2a).

Con decreto 963 del 20.10.2021 (All.3a), il Dirigente Scolastico dell'I.C. Parini di Catania, comunicava l'avvenuta verifica e convalida del punteggio attribuito ai sensi del D.M. n.50 del 3.3.2021, decretando il seguente punteggio

Profilo	Pt. titoli cultura	Punti Serv.	Punteggio totale
AA	10,80	1,10	11,90
AT	9,80	1,10	10,90
CS	9,50	3,5	13,00

Al sig. Tomarchio, pertanto, venivano valutati i punteggi relativi al titolo di accesso (All.4a), conseguito prima del servizio di leva e ulteriori punti per titoli culturali e servizio, mentre con riferimento al servizio sostitutivo al servizio di leva (All.5a) veniva riconosciuto un punteggio di soli 0,50, in quanto non prestato in costanza di nomina.

Successivamente, il sig. Tomarchio sottoscriveva ulteriori contratti a tempo determinato (All.6a).

Il suindicato decreto di verifica e convalida del punteggio, che qui si contesta, è errato e illegittimo in quanto non riconosce un punteggio pieno di **punti 5** (punti 0,5 per mese) per il servizio civile sostitutivo del servizio di leva svolto dal sig. Tomarchio dal 03.10.2004 al 3.12.2005, per i motivi di diritto che si specificheranno meglio infra.

DIRITTO



Rileva evidenziare, preliminarmente, che i decreti di verifica, convalida e rettifica del punteggio, che qui si contestano, si basano su quanto previsto nella tabella di cui al D.M. 50/2021, che subordina la valutabilità piena (6 punti per ogni anno e 0,50 per ogni mese) del servizio militare e del servizio sostitutivo assimilato per legge alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina, mentre con riferimento al medesimo servizio prestato non in costanza di nomina prevede un punteggio di soli 0,60 punti per ogni anno, corrispondenti a punti 0,05 per mese, violando così apertamente le norme di rango costituzionale e la conseguente normativa primaria vigente in materia.

E in effetti, proprio **per rispettare il disposto di cui all'art. 52 della Costituzione, secondo cui “l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo”** (Cassazione civile, Sez. Lav. 1° settembre 1997, n. 8279), **la legge ha sempre equiparato il servizio militare, prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento o al servizio scolastico, al servizio svolto.**

Sul punto rileva evidenziare che l'indirizzo maggioritario espresso dalla Suprema Corte Amministrativa che dalla Corte di Cassazione interpreta e applica l'art.485, comma , del decreto legislativo n.197 del 1994, nella parte in cui prevede che “*il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quella di leva è valido a tutti gli effetti*”, nel senso della piena equiparabilità del detto servizio ai fini di carriera, senza che si possa discriminare in ragione del periodo temporale di assunzione del ruolo.

Tale ricostruzione, inoltre, non appare in contrasto, ma anzi è avallata, da quanto previsto dall'art.2050 del decreto legislativo n.66 del 2000 che disciplina specificamente la valutazione del servizio militare e dei servizi equiparati nei pubblici concorsi.

In particolare il comma 1 prevede che “*periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forza armate sono valutabili nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le*



commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici". Il comma 2, invece, prevede che: "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro".

"Le anzidette norme non risultano in contrasto tra di loro "ma sono in rapporto di specialità per specificazione, nel senso che il comma 2 specifica il comma 1, e vuole significare che anche (ma non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili ai fini concorsuali[...] in definitiva, il principio di fondo è quello del per cui il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art.485 cit), come anche nell'accesso i ruoli (art.2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art.2050, comma 2 cit.), sia se espletati al semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, in rispetto a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art.2050, comma 1 cit.)" (Consiglio di Stato n.3286/2022 del 8 marzo 2022).

Ed ancora, prosegue il Consiglio di Stato, *"le graduatorie del personale ATA, per quanto non qualificabili come concorsi pubblici, hanno comunque natura di procedimenti selettivi lato sensu concorsuali, trattandosi di graduatorie aperte ad una pluralità di candidati in competizione fra di loro, con conseguente applicazione dei corollari esegetici espressivi dei principi di concorrenza, parità di trattamento e trasparenza."* (In tal senso si veda anche Cass. 34686/2021; Cass 5679/2020; C.d.S. 266/2023; C.d.S. 7383/2022).

Numerose sono, inoltre, le pronunce di merito che, facendo propri i principi enunciati nelle numerose sentenze delle Corti Supreme, di legittimità e amministrativa, previa disapplicazione dei decreti ministeriali nn. 50/2021, 640/2017 e 235/2014, relativi alle



domande di inserimento/aggiornamento delle graduatorie per il personale ATA, nella parte in cui dispongono che *“Il servizio militare di leva o i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina”*, riconoscevano un punteggio pieno (6 punti per annualità e 0,5 punti per ogni mese) per il servizio di leva svolto non in costanza di nomina (ex multis Tribunale di Palermo, sentenza n. 27.01.2023- proc. N. 7742/2021; Tribunale di Roma, sentenza n.1852 del 22.2.2023; Tribunale di Caltanissetta, sentenza del 14.2.2023 proc. n.991/2023; Tribunale di Milano, sentenza n. 1696/2022 del 30.06.2022; Tribunale di Messina sentenza n. 13889/2018; Tribunale di Ravenna, sentenza del 15.04.2014; Tribunale Monza, sez. lav., del 19.11.2013, Corte d’Appello di Palermo ottobre 2015; Corte d’Appello di Bologna 442 del 1/08/2016; Corte d’appello di L’Aquila sentenza n.841/2013; Tribunale di Catania ordinanza del 20 ottobre 2010).

Alla luce delle suesposte considerazioni, va dichiarato il diritto dei ricorrenti ad ottenere il riconoscimento di n.6 punti per ogni anno e di punti 0.50 per ogni mese di servizio militare di leva e/o rafferma e richiamo, prestato non in costanza di nomina, ma successivamente al conseguimento del titolo di accesso, con conseguente diritto alla rettifica della relativa graduatoria di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per la Provincia di Catania, con attribuzione dei seguenti punteggi:

1. Al sig. **Sicilia Gennaro** complessivi punti 27,50 (pari a 12,00 + ulteriori punti 15,5 per servizio di militare), per il profilo di Assistente Amministrativo e complessivi punti 27,10 (pari a 11,60 + ulteriori punti 15,5 per servizio di militare) per il profilo di Collaboratore Scolastico.
2. Al sig. **Tomarchio Luca** complessivi punti 16,90 (pari a 11,90 + ulteriori punti 5 per servizio sostitutivo) per il profilo di Assistente Amministrativo; complessivi punti 15,90 (pari a 10,90 + ulteriori punti 5 per servizio sostitutivo) per il profilo di Assistente Tecnico,



e complessivi punti 18,00 (pari a 13,00 + ulteriori punti 5 per servizio sostitutivo) per il profilo di Collaboratore Scolastico.

Si precisa, infine, che il mancato riconoscimento del detto punteggio pregiudica la posizione dei ricorrenti rispetto alla possibilità di essere destinatario di ulteriori proposte di lavoro a tempo determinato e/o all'assunzione in ruolo.

Per tutto quanto esposto, i ricorrenti, come in epigrafe rappresentati e difesi, rimettono le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.^{mo} Giudice Unico del Lavoro adito, previa fissazione di udienza di discussione, ogni contraria eccezione, istanza o deduzione respinte o disattese:

Previa disapplicazione del D.M.50 del 2021 e dei precedenti decreti ministeriali nn.640/2017 e 235/2014 e di tutti gli atti consequenziali, e/o declaratoria di inefficacia /illegittimità, annullamento o disapplicazione dei rispettivi decreti di verifica/convalida/rettifica del punteggio:

- 1) Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad ottenere il riconoscimento di punti 6 per ogni anno e punti 0,5 per ogni mese di servizio militare svolto;
- 2) per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente ad adottare ogni provvedimento necessario alla rettifica della relativa graduatoria con riconoscimento:
 - al sig. **Sicilia Gennaro** complessivi punti 27,50 (pari a 12,00 + ulteriori punti 15,5 per servizio di militare), per il profilo di Assistente Amministrativo e complessivi punti 27,10 (pari a 11,60 + ulteriori punti 15,5 per servizio di militare) per il profilo di Collaboratore Scolastico, o nella diversa misura maggiore o minore che sarà accertata;
 - **Tomarchio Luca** complessivi punti 16,90 (pari a 11,90 + ulteriori punti 5 per servizio sostitutivo) per il profilo di Assistente Amministrativo; complessivi punti 15,90 (pari a



10,90 + ulteriori punti 5 per servizio sostitutivo) per il profilo di Assistente Tecnico, e complessivi punti 18,00 (pari a 13,00 + ulteriori punti 5 per servizio sostitutivo) per il profilo di Collaboratore Scolastico, o nella diversa misura maggiore o minore che sarà accertata;

Con condanna alla rifusione delle spese e compensi di giudizio, oltre accessori di legge.

Istanza di autorizzazione alla notifica ai sensi dell'art. 150 cpc

Ove ritenuto necessaria l'integrazione del contraddittorio con tutti i soggetti inseriti gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di Circolo e d'Istituto di III fascia oggetto del presente procedimento, profilo di Assistente Tecnico, per il profilo di Collaboratore e per il profilo di Assistente Amministrativo, si chiede autorizzarsi la notifica ai sensi dell'art.150. cpc.

Ai sensi della normativa in materia di spese di giustizia, si dichiara che il valore della causa è indeterminato e che nessun contributo unificato è dovuto in quanto il reddito del nucleo familiare dei ricorrenti non supera i limiti di legge, come da separate dichiarazioni che si allegano.

Si producono i seguenti documenti:

Per Sicilia Gennaro

1. Contratti a tempo determinato;
- 2.Domanda On-line di aggiornamento graduatoria;
- 3.Decreto rideterminazione punteggio;
- 4.Titolo di accesso;
5. Attestazioni servizio militare;
6. Contratti di assunzione a tempo determinato;

Per Tomarchio Luca

- 1a. Contratti a tempo determinato;
- 2a.Domanda On-line di aggiornamento graduatoria;



3a. Decreto convalida punteggio;

4a. Titolo di accesso;

5a. Attestazioni servizio civile sostitutivo;

6a. Contratti di assunzione a tempo determinato;

Per tutti i ricorrenti anche:

All.7 D.M. n.50 del 3.3.2021;

All.8 Giurisprudenza amministrativa e di merito.

Catania, data del deposito telematico

Avv. Maria Palazzolo

